



COMUNE DI MILAZZO
Città Metropolitana di Messina
Capofila del Distretto Socio Sanitario 27

*(Milazzo, S. Filippo del Mela, Condò, Gualtieri Sicaminò, Monforte S. Giorgio, Pace del Mela,
Roccalvaldina, S. Lucia del Mela, S. Pier Niceto, Spadafora, Torregrotta, Valdina, Venetico)*

-Ufficio Piano-

CAPITOLATO SPECIALE APPALTO

Gara Telematica con procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/16, sulla piattaforma MePa di Consip S.p.A. mediante Richiesta di Offerta (RDO) per l'affidamento della fornitura di generi alimentari per Asili Nido di Gualtieri Sicaminò, San Filippo del Mela, Santa Lucia del Mela e Venetico del Distretto socio sanitario 27, di cui alla scheda di intervento 1 A, valore imponibile euro 97.983,00, netto iva, con il criterio del minor prezzo. PAC Infanzia II riparto. CIG: 775720473E CUP: H99G15004860006.

ART. 1

OGGETTO DEL CAPITOLATO

Il presente capitolato, nell'ambito dei principi dell'ordinamento e nel rispetto della normativa di settore, disciplina le modalità di affidamento della fornitura di generi alimentari per gli asili nido e i micro-nido previsti nella scheda 1.A, del piano di intervento, di cui al Piano di Azione e Coesione dei Servizi di cura all'infanzia, approvato con Decreto dell'Autorità di gestione n. 645/PAC del 6.10.2015.

Nello specifico la fornitura di generi alimentari riguarda:

- a) il micro nido di Gualtieri Sicaminò sito in Piazza Carmine per € 19.760,00 di cui al preventivo allegato;
- b) l'asilo nido di San Filippo del Mela, sito in Via G. Matteotti per € 49.400,00 di cui al preventivo allegato;
- c) l'asilo nido di S. Lucia del Mela, sito in Viale dei Pini per € 16.469,20 di cui al preventivo allegato;
- d) l'asilo nido di Venetico, sito in Nazionale per € 12.353,80 di cui al preventivo allegato;

Si precisa che i superiori importi, costituenti la base d'asta, sono calcolati tenuto conto che i locali addetti alla cucina dei vari nido e micro-nido siano perfettamente funzionanti, caso contrario l'aggiudicatario nulla avrà a che pretendere.

Nell'ambito delle risorse finanziarie stanziare per il presente appalto, è facoltà delle singole Amministrazioni Comunali, approvvigionarsi di tutti i materiali elencati negli allegati di cui sopra o di alcuni di essi, senza limiti di quantità. L'importo disponibile per l'acquisto dei prodotti sarà utilizzato, per l'anno pedagogico 2018-2019, cioè al 30.06.2019, salvo eventuali autorizzazioni ministeriali che consentano il differimento di detto termine, per cui la fornitura riprenderà con l'anno pedagogico 2019/2020.

Tutta la fornitura deve essere eseguita secondo le prescrizioni dettate dal Distretto in modo che risponda perfettamente a tutte le condizioni stabilite nel presente capitolato.

ART. 2

AMMONTARE DELL'APPALTO, QUANTITA' -QUALITA' E LOTTI FUNZIONALI

L'importo della fornitura per l'intero periodo contrattuale è di € 97.983,00. La durata da progetto prevista in nove mesi, decorrerà dalla data di consegna e dovrà essere ultimato, per precisa indicazione dell'Autorità di Gestione fondi PAC, entro e non oltre il 30.06.2019, salvo eventuali autorizzazioni ministeriali che consentano il differimento di detto termine. Considerato che l'avvio del servizio è ragionevolmente prevedibile per febbraio 2019, qualora non intervenga il differimento del termine di ultimazione, il valore presunto a base d'asta, utilizzato solo ai fini della rendicontazione al ministero, è da considerarsi meramente presuntivo e l'aggiudicatario non potrà avanzare richieste di risarcimento a qualsiasi titolo.

L'appalto sarà aggiudicato al concorrente, che in base ai criteri e le modalità di aggiudicazione fissati nel disciplinare di gara e nel presente Capitolato, avrà presentato l'offerta più vantaggiosa individuata sulla base del miglior prezzo.

I prezzi che risulteranno dall'aggiudicazione della procedura di gara, resteranno fissi ed invariati per tutta la

durata del contratto.

Le quantità riportate negli allegati relativi ai vari asili sono puramente indicative, potendo le singole Amministrazioni Comunali aumentarle, diminuirle o sopprimerle, in rapporto alle esigenze effettive, senza che l'appaltatore possa trarne argomento per chiederne compensi o rimborsi non contemplati nel presente capitolato e quindi, in caso di variazioni, la merce dovrà essere fornita alle stesse condizioni offerte in sede di gara.

L'Amministrazione si riserva la possibilità di variazioni in aumento o in diminuzione della fornitura anche oltre il 20% delle quantità indicate nel modulo-offerta.

La merce dovrà essere fornita a peso netto. Le forniture dovranno corrispondere alla pezzatura e al peso richiesti. Eventuali eccedenze rispetto all'ordine e non autorizzate non saranno riconosciute e, pertanto, non pagate. Agli effetti della fatturazione sono validi i pesi che verranno riscontrati presso le varie sedi dal personale addetto. A tal ultimo proposito si evidenzia che la cuoca e/o il responsabile del servizio procederà alla pesatura al momento della consegna dei prodotti a peso (pane, formaggio affettati, carne, frutta, verdura e quant'altro) e il rappresentante della Ditta che opera la consegna ha l'obbligo di assistervi.

Le caratteristiche dei prodotti alimentari da impiegare per la fornitura di cui al presente capitolato dovranno tenere conto di tutte le normative vigenti alla data odierna e delle loro successive modifiche o integrazioni, comprese quelle sul confezionamento e l'etichettatura.

I prodotti dovranno essere di 1^ qualità sia da un punto di vista igienico che merceologico ed essere trasportati con veicoli idonei, nel rispetto delle condizioni di temperatura, previste dalla vigente normativa.

La Ditta libera il Distretto 27 da ogni responsabilità in merito alla qualità igienico sanitaria degli alimenti forniti ed alla loro conformità alle vigenti normative.

Nel caso non sia idonea, la Ditta sarà ritenuta responsabile e dovrà ripetere la fornitura, pena la risoluzione contrattuale. La Ditta, dietro richiesta, ha l'obbligo di esibire all'Amministrazione le fatture e i documenti atti a comprovare la provenienza dei vari prodotti ed è sempre responsabile della conservazione degli stessi.

La qualità e la quantità delle merci saranno accertate dalle cuoche o dal responsabile del servizio, in contraddittorio con il fornitore o i rappresentanti dello stesso. Se la fornitura risultasse, a giudizio del responsabile del servizio o della cuoca, in tutto o in parte, di qualità inferiore e di condizioni diverse da quelle stabilite o se, per qualunque altra causa, fosse inaccettabile, il fornitore sarà tenuto a ritirarla a sue spese, salvo il risarcimento di eventuali danni, causati all'Ente, con preciso obbligo di restituire, nel tempo congruo che sarà indicato, il genere corrispondente nella quantità stabilita e nella qualità richiesta. L'eventuale contestazione sarà annotata sulla bolla di consegna e controfirmata dall'addetto alla cucina. In caso di contestazione dovranno essere tempestivamente informato il Responsabile Servizi Sociali del Comune di riferimento, che proporrà al Distretto Socio Sanitario gli opportuni provvedimenti. Le singole Amministrazioni Comunali potranno, periodicamente, avvalendosi degli organi sanitari competenti, sottoporre alle analisi tecniche di laboratorio, presso gli Istituti legalmente riconosciuti, i campioni della merce consegnata. La Ditta fornitrice si obbliga ad accettare la relazione di analisi e, nel caso che la merce non corrisponda alle norme prescritte, a pagare le relative spese, oltre naturalmente alle sanzioni previste dal presente capitolato.

Il presente appalto è in unico lotto.

ART. 3

DESTINATARI DEL SERVIZIO

La fornitura sarà erogata a favore di bambini da 0 a 3 anni residenti nei Comuni del Distretto Socio Sanitario 27 e precisamente: Gualtieri Sicaminò con una capienza autorizzata di 24 bambini, San Filippo del Mela per n. 60 bambini, S. Lucia del Mela per n. 30 bambini, Venetico per n. 15 bambini.

ART. 4

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO.

Le sezioni degli asili nido e dei micro-nido, in ragione della capienza autorizzata dalla Regione, indicata all'articolo precedente, possono comprendere lattanti (bambini da sei mesi ad un anno), semidivezzi (bambini da un anno a due anni) e divezzi (bambini da due a tre anni).

Tutti i prodotti dovranno essere consegnati presso le sedi degli asili nido o micro nido già indicate all'art. 1:

Tutti i trasporti dovranno essere eseguiti nella piena osservanza di tutte le norme igienico-sanitarie e nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs 155/97.

Il prezzo offerto dovrà essere comprensivo di tutte le spese di trasporto, personale, sosta, imballaggio e consegna presso gli asili sopra indicati. Il trasporto della merce deve essere effettuato con veicoli appositamente attrezzati, tenuti ben puliti ed esclusivamente destinati a tale uso, in regola con la vigente normativa igienico sanitaria ed autorizzati dall'Autorità Sanitaria competente. La merce dovrà essere

trasportata in idonei imballaggi/contenitori e alla temperatura prevista dalla vigenti disposizioni legislative. La Ditta deve impegnarsi ad assicurare la fornitura a tutte le sedi sopraindicate; in caso di inadempienza il contratto si intende risolto. Le ordinazioni dei vari prodotti avverranno gradualmente, entro il termine di validità del contratto di fornitura, a mezzo buoni d'ordine consegnati dalle cuoche a un responsabile della Ditta (o anche al Vettore, dietro autorizzazione della Ditta). Le consegne dovranno avvenire giornalmente per i prodotti deteriorabili, ed in più volte alla settimana per gli altri, conformemente agli ordini delle cuoche. La merce dovrà essere consegnata entro le ore 9,00. La merce di volta in volta fornita, nelle qualità e quantità richieste, dovrà essere indicata su un buono di consegna (bolla di accompagnamento) debitamente sottoscritto, in duplice copia, di cui una verrà restituita alla Ditta, controfirmata per accettazione dalla cuoca e/o dal responsabile del servizio.

Nessun motivo, neppure eccezionale (ivi compreso sciopero effettuato dai dipendenti della Ditta appaltatrice), costituirà giustificazione sufficiente dell'interruzione del servizio da parte della Ditta aggiudicataria. Per ogni giorno di servizio eventualmente non eseguito sarà comminata alla Ditta aggiudicataria una penale pari al doppio del costo dei generi non forniti; ove tale penale non fosse pagata, scaturirebbe la risoluzione contrattuale e l'eventuale richiesta di risarcimento del danno.

L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di richiedere all'appaltatore la sostituzione del personale ritenuto non idoneo al servizio di fornitura, per comprovati motivi. In tale caso l'appaltatore provvederà a quanto richiesto senza che ciò possa costituire motivo di maggiore onere per il Distretto.

Resta inteso che la Ditta aggiudicataria dovrà assumersi l'onere di fornire, ai prezzi di listino corrente, eventuali prodotti non menzionati negli elenchi allegati al presente Capitolato e che saranno richiesti dalle Amministrazioni Comunali.

ART. 5

IMPORTO A BASE D'ASTA/ONERI CONTRATTUALI /VALORE DEL CONTRATTO

Il valore stimato della fornitura oggetto del presente appalto, rapportato alla durata di base per lo stesso, nonché al possibile esercizio di tutte le opzioni è determinato come importo complessivo stimato in € **97.983,00** nel rispetto del piano finanziario approvato dal Ministero dell'Interno – Fondi PAC II riparto.

L'importo complessivo presunto a base d'asta della fornitura ammonta ad € **97.983,00**, così distinto:

- | | |
|--------------------------------|--------------------|
| a) costo dei generi alimentari | € 97.983,00 |
| b) Oneri di sicurezza | € 0,00 |

Si precisa che l'importo presunto a base d'asta è calcolato tenuto conto che i locali addetti alla cucina dei vari nido e micro-nido siano perfettamente funzionanti, caso contrario l'aggiudicatario nulla avrà a che pretendere.

La stazione appaltante ha stimato che i costi per la eliminazione dei rischi derivanti da interferenze ammontano a zero.

All'impresa aggiudicataria, quindi, verrà corrisposto mensilmente quanto dovuto in base alla effettiva fornitura al netto della percentuale di ribasso offerto in sede di gara, compatibilmente con i tempi di rendicontazione e di accredito ministeriale. Su detto importo dovrà essere calcolata l'Iva, che non sarà versata alla ditta e sarà compensata con l'erario poiché trattasi di servizio a domanda individuale.

Qualora mutamenti del servizio lo rendessero necessario, d'intesa con l'impresa aggiudicataria, si potrà procedere ad una modifica quantitativa/qualitativa convenute.

ART. 6

DURATA DEL SERVIZIO/CONTRATTO

La durata del contratto relativo al presente appalto decorrerà dalla consegna e fino al 30.06.2019, salvo eventuali autorizzazioni ministeriali che consentano il differimento di detto termine.

Nell'arco di durata del contratto relativo al presente appalto le attività di realizzazione dello stesso saranno svolte secondo le disposizioni impartite dal Distretto Socio Sanitario 27, Ufficio Piano.

Il contratto di appalto si intenderà risolto alla scadenza del termine stabilito senza necessità di preventiva disdetta.

La stazione appaltante, nel caso che gli attuali presupposti generali, legislativi e di disponibilità finanziaria, in base ai quali si è provveduto all'affidamento del servizio, dovessero subire variazioni, gravemente incidenti sul servizio stesso, si riserva la facoltà, previa assunzione di provvedimento motivato, di recedere dal contratto senza che l'aggiudicatario possa pretendere risarcimento danni o qualsiasi altra indennità o compensazione.

Il presente appalto è finanziato con fondi del Ministero dell'Interno a valere sul Piano di Azione per la Coesione, secondo riparto.

La fornitura, per comprovate motivazioni può essere sospeso, interrotto o modificato in qualsiasi momento ad insindacabile giudizio dell'ufficio del Distretto, senza che l'impresa aggiudicataria possa pretendere

compenso o indennità alcuna per mancato utile, salvo quanto previsto e disciplinato dal precedente art. 5.

ART. 7 PERSONALE

La Ditta tenuto conto della normativa di settore, e nel rispetto dei trattamenti economici previsti dalla contrattazione collettiva e dalla norme in materia di previdenza e assistenza, si impegna a mettere a disposizione l'operatore /gli operatori in numero congruo allo svolgimento della fornitura in oggetto mantenendone invariato il numero per tutta la durata dell'appalto.

Il personale della Ditta impegnato nell'appalto è tenuto ad osservare, per quanto possibile, il codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Milazzo.

La Ditta si impegna ad eseguire la fornitura prevista nell'ambito del contratto riconducibili al progetto PAC Infanzia di cui all'oggetto, impiegando il personale necessario affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato e si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività, nonché a comunicare le eventuali sostituzioni degli operatori.

I Comuni del Distretto interessati sono tenuti a comunicare immediatamente ogni evento che possa incidere sull'attuazione della fornitura, nonché sulla validità del presente capitolato.

ART. 8 OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO OBBLIGHI DEL GESTORE DEL PROGETTO NEI CONFRONTI DEL PERSONALE

L'affidatario della fornitura si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. Dovrà inoltre rispettare tutti gli adempimenti previsti dall'art. 17 della L. 68/1999.

Si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipulazione del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni che, qualora intervenissero, non comporteranno maggiori oneri per il Distretto.

Si obbliga altresì a continuare ad applicare i sindacati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'affidatario della fornitura anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

L'affidatario si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Amministrazione, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

Ai fini di cui sopra questa l'Amministrazione acquisirà, ex art. 16 bis della L. 2/2009, il DURC attestante la posizione contributiva e previdenziale del datore di lavoro, gestore della fornitura, nei confronti dei propri dipendenti.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente impiegato nell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione trattiene dal pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. In caso di ritardo della ditta nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione potrà intervenire con la procedura individuata dall'art. 30, comma 6, del d.lgs. 50/2016,

Fermo restando quanto sopra, in caso di gravi, ovvero, ripetute violazioni dei suddetti obblighi, l'Amministrazione ha facoltà, altresì, di dichiarare risolto di diritto il contratto, come previsto dall'art.17.8 del CSA.

L'affidatario non potrà, in nessun caso, utilizzare personale con un rapporto di lavoro autonomo e si impegna a permettere la visione del libro unico del lavoro e di ogni altra documentazione inerente i rapporti contrattuali con i dipendenti impegnati nella fornitura di cui al presente capitolato alla stazione appaltante, al fine di verificare il rispetto delle condizioni poste dal presente e da altri articoli. I dipendenti e i collaboratori sono tenuti al segreto d'ufficio sulle notizie apprese, salvo che le stesse configurino illecito o denunciino un contrasto con quanto pattuito con l'Amministrazione comunale.

ART. 9
OBBLIGHI DEL PERSONALE DELLA DITTA
ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI PREVISTI DAL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI
DIPENDENTI PUBBLICI.

Tra gli obblighi derivanti dal presente contratto si evidenzia che il comma 3 dell'art. 2 del DPR 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici) prevede l'estensione, per quanto compatibile, degli obblighi previsti dal codice "ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione".

ART. 10
VERTENZE SINDACALI E ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO

Le vertenze sindacali devono avvenire nel pieno rispetto della Legge 12/06/1990 N. 146 e successive modifiche e integrazioni ed eventuali successivi protocolli applicativi, con particolare riguardo all'obbligo di congruo preavviso.

Nulla è dovuto al soggetto aggiudicatario per le mancate prestazioni, qualunque ne sia il motivo.

ART. 11
NORME IN MATERIA DI SICUREZZA

L'Impresa ha l'obbligo di adottare i provvedimenti e le cautele, di cui agli articoli precedenti al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro. deve attenersi a quanto previsto dal D.Lgs n. 81 del 09.04.2008 e a quanto stabilito dall'art. 5 "Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori" della Legge n. 123/2007.

Nello specifico, anche per tutti i rischi non riferibili ad interferenze, resta immutato l'obbligo per il gestore di elaborare il proprio DVR e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza atte a eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell'attività svolta.

ART. 12
DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO MENSILE DA FATTURARE
RENDICONTAZIONE

L'amministrazione si impegna a pagare le fatture mensili relative alle spese sostenute per la fornitura, non appena ricevute le somme ammesse a finanziamento da parte del Ministero dell'interno.

Le fatture dovranno contenere i dati riepilogativi della fornitura effettuata nel periodo di riferimento, secondo le indicazioni temporali e le modalità prescritte dal Ministero dell'Interno, in coerenza ed osservanza delle indicazioni e criteri del Manuale per il sistema di monitoraggio e controllo PAC, allo scopo di consentire all'Ente Locale di provvedere alla rendicontazione sulle piattaforme SGP e SANA per il monitoraggio della gestione e la rendicontazione del progetto.

ART. 13
MODALITA' DI PAGAMENTO

Le condizioni economiche in base alle quali sarà affidata la gestione rimarranno ferme per l'intera durata contrattuale secondo quanto stabilito all'atto dell'aggiudicazione, senza che l'appaltatore abbia nulla di ulteriore a pretendere per qualsiasi ragione o titolo.

Al termine di ogni mese l'appaltatore dovrà inviare regolare fattura elettronica, così come previsto dalla normativa vigente, relativa al servizio gestito. Ogni fattura dovrà specificare quanto indicato nell'art. precedente. Sarà cura della stazione appaltante inviare all'aggiudicatario tutte le informazioni necessarie alla emissione della fattura elettronica.

Il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture, una volta rilasciata la dichiarazione di regolare esecuzione della fornitura, salvo il caso che non sia pervenuto il finanziamento da parte del Ministero dell'Interno.

In caso di aggiudicazione in capo ad un Raggruppamento Temporaneo d'Impresa, le fatture dovranno essere emesse dalla società mandataria.

Le fatture elettroniche, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate a Comune di Milazzo – Settore I° Affari Generali e Politiche Sociali, 8° Servizio – Servizi Sociali – Via Francesco Crispi, n. 1 – 98057 Milazzo – Codice Amministrazione destinataria: X5YYQO e riporteranno le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN, del CIG, del CUP e della determinazione di aggiudicazione.

L'affidatario non potrà pretendere interessi per l'eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo

dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo e/o dall'eventuale ritardo nell'accredito delle somme da parte del Ministero dell'Interno.

ART. 14

OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI DI CUI ALLA L.136/2010

L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., nei rapporti verso l'Amministrazione. L'affidatario si obbliga ad utilizzare, ai fini dei pagamenti relativi al presente contratto, uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche. Il gestore è tenuto a dichiarare gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica in oggetto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Tale dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., sarà rilasciata dal rappresentante legale del gestore entro 7 (sette) giorni dall'accensione del predetto conto o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla presente commessa pubblica. Il medesimo soggetto è obbligato a comunicare eventuali modifiche ai dati trasmessi, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi delle stesse.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal contratto, si conviene che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione dello stesso.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'Amministrazione e dagli altri soggetti di cui al precedente punto 2, il codice identificativo gara (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP).

ART. 15

ASSICURAZIONE

COPERTURE ASSICURATIVE E RESPONSABILITA'

E' a carico dell'appaltatore ogni responsabilità, sia civile che penale, derivante allo stesso nell'espletamento dell'attività richiesta dal presente capitolato. Il Comune resta estraneo ai rapporti giuridici verso terzi, posti in essere a qualunque titolo, anche di fatto, dal gestore, il quale la manleva da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose anche di terzi, nonché da ogni pretesa di azione al riguardo, che derivi, in qualsiasi momento e modo da quanto forma oggetto del vigente rapporto contrattuale obbligandosi ad intervenire direttamente nei relativi giudizi estromettendone, di conseguenza, la Stazione appaltante.

L'affidatario risponderà direttamente dei danni alle persone ed alle cose provocati nello svolgimento della fornitura, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte della Stazione appaltante, salvo l'intervento in favore dell'appaltatore da parte della Società Assicuratrice.

L'affidatario provvede alla copertura assicurativa dei propri operatori. Tale copertura dovrà prevedere in particolare la rifusione anche dei danni che possano derivare a terzi per negligenze o responsabilità del personale che presti servizio a qualsiasi titolo per la presente fornitura.

La polizza assicurativa RTC/RCO, obbligatoriamente stipulata con una primaria compagnia di assicurazione, dovrà esplicitamente indicare che il Comune è considerato "terzo" a tutti gli effetti.

Il predetto contratto assicurativo dovrà prevedere la copertura dei danni alle cose di terzi in consegna e custodia all'assicurato a qualsiasi titolo o destinazione.

Dovranno essere, altresì, compresi in garanzia tutti i danni riconducibili ai servizi richiesti dal presente capitolato.

Dovranno essere pure inseriti in garanzia tutti i danni derivanti da comportamenti anche omissivi del proprio personale, per tutte le attività e la fornitura affidata.

Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale dipendente della Ditta durante l'esecuzione della fornitura, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo al gestore.

La polizza dovrà avere massimali, trattandosi principalmente di fornitura, per ogni sinistro, per ogni persona deceduta o che abbia subito lesioni personali e per danni a cose o ad animali anche se appartenenti a più persone.

Si precisano i massimali di cui al precedente capoverso:

RCT 500.000,00 per sinistro e per persona;

RCO 500.000,00 per sinistro 500.000,00 a persona

INFORTUNI

50.000,00 per morte

50.000,00 per invalidità permanente

10.000,00 per spese mediche

500,00 per spese di trasporto

diaria max 360 giorni € 50,00 al giorno

Restano ad esclusivo carico del gestore gli importi dei danni rientranti nei limiti di eventuali scoperti e/o franchigie previste dalla suddetta polizza.

Detta polizza sarà inviata all'Amministrazione prima dell'inizio del servizio fornito.

L'appaltatore nell'ambito del principio generale di cooperazione, ha la responsabilità di provvedere a segnalare all'Amministrazione ogni problema sorto nell'espletamento della fornitura, con particolare riferimento a quanto possa riuscire di ostacolo al conseguimento delle finalità e degli obiettivi generali e specifici della fornitura; in tale quadro il gestore è tenuto a prestare la propria fattiva collaborazione per la rapida soluzione dei problemi segnalati.

ART. 16 GARANZIE

16.1 – CAUZIONI

1. Cauzione provvisoria

Come da disciplinare di gara.

2. Cauzione definitiva

L'affidatario dovrà prestare, nei modi previsti dalla vigente normativa, una cauzione definitiva ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 103 del D.Lgs 50/2016, per una somma pari al 10% dell'importo presunto dell'appalto (IVA esclusa) che verrà depositato o costituito mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, a norma di legge, e resterà vincolato a favore dell'Istituzione fino al termine del periodo contrattuale.

Tale cauzione, che verrà restituita solo al termine del contratto previa certificazione di regolare esecuzione, è prestata a garanzia di ogni adempimento della ditta assunto con la sottoscrizione del contratto, con facoltà di rivalsa del Comune per ogni e qualsiasi inadempienza contrattuale, nonché per danni di qualsiasi natura provocati per effetto della prestazione.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa costituente cauzione definitiva, dovrà prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- l'obbligo di pagare le somme richieste a semplice richiesta dell'amministrazione ed entro il termine di quindici giorni, per l'intera durata del contratto;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile.

La garanzia relativa alla cauzione definitiva dovrà avere validità pari alla durata del contratto stipulato per l'esecuzione della fornitura.

Ove non esistano contestazioni formali fra le parti, la cauzione prestata sarà svincolata alla conclusione del rapporto dopo la verifica della regolare esecuzione della fornitura.

Nel caso in cui il deposito cauzionale subisse riduzioni a seguito di incameramento parziale di somme da parte del Comune, il gestore deve provvedere al reintegro entro 15 giorni.

ART.17 DISCIPLINA CONTRATTUALE

17.1 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE –

L'Amministrazione aggiudicatrice è rappresentata, quale responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016, dal Sig. Francesco Otera, Coordinatore del Gruppo Piano del Distretto Socio Sanitario 27, funzionario del Comune di Milazzo.

L'Amministrazione, prima che abbia inizio l'esecuzione del contratto, provvederà a nominare un Direttore dell'Esecuzione, con il compito di verificare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte del gestore. In particolare, il Direttore dell'Esecuzione provvede:

- al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto;
- a sovraintendere alla regolare esecuzione del contratto, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali;
- a svolgere tutte le altre attività allo stesso espressamente demandate dal D.lgs. 50/2016 e dal nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati.

Il nominativo del responsabile dell'esecuzione verrà comunicato tempestivamente alla impresa aggiudicataria, così come ogni altra variazione dovesse intervenire.

17.2 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO PER CONTO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore dovrà fare in modo che all'interno della propria organizzazione vi sia un unico centro di riferimento, denominato Responsabile del servizio per conto dell'appaltatore, al quale l'Amministrazione possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale. In tal senso, l'affidatario si impegna a designare, a suo totale carico ed onere, una persona responsabile della esecuzione del contratto, costantemente reperibile, il cui nominativo sarà indicato per iscritto all'atto della firma del contratto o al momento dell'avvio dell'esecuzione del contratto e quindi inserito nell'apposito verbale di consegna sotto riserva di legge.

Il Responsabile del servizio per conto dell'Appaltatore provvederà a vigilare affinché ogni fase della gestione risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e sarà il naturale corrispondente del Responsabile del servizio per conto dell'Amministrazione.

In caso di aggiudicazione in capo ad un Raggruppamento Temporaneo d'Impresa, il Referente/Responsabile dovrà essere individuato all'interno della società mandataria.

17.3 - MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal responsabile dell'esecuzione e preventivamente autorizzata dal responsabile del procedimento nel rispetto delle condizioni e dei limiti di seguito descritti. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il R.U.P. lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente.

Si prevede che la stazione appaltante possa disporre variazioni al contratto, senza una nuova procedura di affidamento, a norma dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, nei seguenti casi:

- a) per servizi supplementari da parte del contraente originale, il cui prezzo non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale, che si siano resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti:
 - 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici;
 - 2) comporti per l'amministrazione notevoli disagi o una consistente duplicazione dei costi;
- b) qualora il prezzo non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale e ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - 1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
 - 2) la modifica non altera la natura generale del contratto.

La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Nel caso in cui la variazione superi tale limite, la stazione appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell'esecutore. In ogni caso l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il responsabile dell'esecuzione abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

In particolare, si precisa che, in considerazione della necessità di intervenire sull'assetto organizzativo dei servizi in ragione dell'andamento della domanda o di altre motivazioni incidenti sull'interesse pubblico, della fornitura saranno possibili variazioni contrattuali attinenti sia a elementi quantitativi sia di qualitativi.

L'esecutore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui al presente articolo alle stesse condizioni previste dal contratto.

17.4 - ESECUZIONE ANTICIPATA DELLA PRESTAZIONE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il R.U.P. può autorizzare l'esecuzione anticipata della prestazione dando avvio all'esecuzione della prestazione oggetto del contratto anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo di cui all'articolo successivo, e dopo che l'aggiudicazione sia divenuta esecutiva. Il responsabile del procedimento autorizza con proprio atto l'esecuzione anticipata con apposito provvedimento nel quale vengono indicati in concreto i motivi che la giustificano.

17.5 SUPERVISIONE, CONTROLLO E VERIFICHE SULL'ANDAMENTO DEL SERVIZIO

L'Amministrazione eserciterà funzioni di controllo e verifica circa il regolare svolgimento delle attività da parte dell'affidatario. L'Amministrazione ha il diritto, in qualsiasi momento e senza preventiva informazione, di effettuare controlli, ispezioni e indagini al fine di operare le opportune verifiche sul rispetto dei punti concordati con particolare riferimento alla qualità dei servizi prestati e alla migliore utilizzazione delle risorse.

Nello specifico tali controlli saranno effettuati dal RUP o dal Direttore dell'esecuzione che procede alla verifica di conformità nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 102 del D.Lgs. 50/2016.

Essi potranno disporre, in qualsiasi momento, i controlli ritenuti necessari al fine di garantire:

- il controllo delle prestazioni effettuate: la rispondenza della fornitura offerta alle prescrizioni del vigente capitolato nonché al progetto, parte integrante della convenzione sottoscritta;
- la rispondenza e la permanenza dei requisiti e delle condizioni che hanno dato luogo all'affidamento;
- l'andamento della gestione, sia sul piano organizzativo sia sul piano delle attività svolte, mediante verifiche in itinere.
- il consolidamento dei livelli di qualità e di efficacia degli interventi e delle azioni previste dal progetto;
- l'idoneità del personale a perseguire le finalità del progetto. il rispetto dei Contratti Collettivi di Lavoro;
- l'osservanza della normativa antinfortunistica;
- il regolare assolvimento degli obblighi contributivi
- l'adempimento degli obblighi fiscali.

I controlli di tipo tecnico-qualitativo saranno effettuati dall'Amministrazione attraverso:

- la richiesta all'affidatario di report periodici sull'attività effettuata;
- la richiesta all'appaltatore di copia di materiali di documentazione della fornitura (bolle di consegna distinte fra i vari asili e micro-nido);
- osservazioni e ispezioni nei plessi all'interno dei quali si svolge l'attività, anche mediante personale esterno a tal uopo incaricato dall'Amministrazione;
- colloqui periodici con i responsabili e il coordinatore dell'ente gestore;

In relazione alla natura della prestazione, saranno disposti controlli a campione con modalità idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.

Al termine dell'appalto, il R.U.P. rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all'affidatario, il quale deve firmarlo nel termine di 15 giorni dal ricevimento dello stesso.

All'aggiudicatario è riconosciuto il diritto di richiedere ulteriori specifici momenti di verifica su temi o problemi autonomamente individuati, nonché potrà prevedere modi e forme di controllo sull'attività del proprio personale e dei servizi svolti ogni mese.

17.6 — CONTESTAZIONI

Ove l'Amministrazione riscontrasse inadempienze degli obblighi assunti ovvero violazioni delle disposizioni contenute nel presente capitolato e nella convenzione, provvederà alla formale contestazione per iscritto (diffida) con descrizione analitica e motivata delle contestazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate, mediante lettera raccomandata A.R. indirizzata al legale rappresentante del gestore. In ogni caso, le comunicazioni e le eventuali contestazioni di inadempienza relative alla fornitura fatta dall'amministrazione al coordinatore referente dell'Ente gestore si intendono come presentate direttamente allo stesso.

Questa potrà far pervenire le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della contestazione o comunque entro il termine stabilito nella diffida.

17.7 – PENALITA'

Ove ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione le controdeduzioni di cui all'art. precedente risultassero irrilevanti o non pervenissero entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della contestazione o comunque entro l'eventuale termine stabilito nella diffida, nei confronti della Ditta Appaltatrice saranno applicate le seguenti penalità. Tassativamente l'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione (vedi art. precedente)

Le penali vengono così articolate:

- 1) In caso di mancata effettuazione della fornitura, totale o parziale, tale da costringere l'amministrazione a provvedere in altro modo, verrà applicata una penale pari al 50% dell'importo

giornaliero relativo al servizio non effettuato, oltre all'addebito degli oneri connessi alla fornitura non eseguita ad altra impresa idonea, anche a prezzo superiore, in considerazione della facoltà dell'Amministrazione di procedere, a spese della Ditta inadempiente, all'esecuzione d'ufficio, totale o parziale, dei mancati servizi oggetto dell'appalto;

- 2) Per ogni violazione di impegni assunti in sede di procedura di gara o per violazioni di norme di legge, in ragione della gravità dell'infrazione, in termini di prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, e delle ripercussioni sulla qualità e sicurezza della fornitura fino al massimo del 10% del corrispettivo mensile.
- 3) ogniqualvolta venga negato l'accesso agli incaricati dell'Amministrazione ad eseguire i controlli di conformità o non venga fornita dal personale dell'Appaltatore la necessaria collaborazione durante i controlli verrà applicata una penale pari a € 1.000,00 (euro mille);

Gli importi addebitati a titolo di penale o per il risarcimento di danni e spese saranno recuperati mediante trattenuta sulle fatture in fase di liquidazione ovvero verranno incamerati con detrazione dal deposito cauzionale costituito a garanzia dell'esatto adempimento del contratto.

Il Distretto si riserva in ogni caso tutte le azioni a tutela dei propri interessi anche attraverso l'immediata escussione della polizza fideiussoria.

17.8 – SOSPENSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Sospensione

Si applica in materia, per quanto compatibile, l'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016.

Risoluzione

Sono causa di risoluzione del contratto i motivi individuati ai commi 1 e 2 dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.

Inoltre, quando il responsabile dell'esecuzione accerti che comportamenti dell'appaltatore concretizzino grave inadempimento alle obbligazioni di contratto o grave irregolarità tale da compromettere la esecuzione a regola d'arte dei servizi, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei servizi eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all'appaltatore. Su indicazione del responsabile del procedimento il responsabile dell'esecuzione formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

Qualora, al di fuori dei precedenti casi, l'esecuzione della fornitura ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni contrattuali, il responsabile dell'esecuzione gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere la fornitura in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione. Scaduto il termine assegnato, il responsabile dell'esecuzione verifica, in contraddittorio con l'appaltatore, o, in sua mancanza, con l'assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al responsabile del procedimento. Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante dispone la risoluzione del contratto.

In tutti i casi di risoluzione, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento della fornitura regolarmente eseguita, decurtata degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, fatto salvo quanto disposto dall'art. 108, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, le seguenti fattispecie:

- a) quando il Distretto e l'O.E., per mutuo consenso, sono d'accordo sull'estinzione del contratto prima dell'avvenuto compimento dello stesso: la Ditta ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva, il cui importo è subordinato a quanto previsto nell'art. 20.2;
- b) sopravvenuta, assoluta e definitiva impossibilità della prestazione da parte dell'O.E. per causa ad essa non imputabile;
- c) formulazione da parte del Responsabile del Procedimento di più di 2 diffide e/o richiami relativi a fatti per i quali è ravvisabile una inadempienza di particolare gravità, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- d) apertura di una procedura di fallimento a carico della Ditta o altre procedure derivanti da insolvenza;
- e) cessione del contratto o subappalto (non ammesso dal CSA);
- f) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti

- collettivi nazionali di lavoro ed agli integrativi della Provincia di Messina;
- g) mancato rispetto da parte dell'O.E. dei minimi salariali e delle altre clausole del contratto collettivo delle categorie interessate dall'appalto, nonché delle norme relative agli oneri riguardanti la previdenza e l'assistenza dei propri prestatori di lavoro;
 - h) non ottemperanza, di norma entro 10 giorni, alle prescrizioni del Comune in conseguenza dei rilievi effettuati dal Distretto stesso;
 - i) interruzione non motivata della fornitura;
 - j) violazione ripetuta delle norme di sicurezza;
 - k) frode, grave negligenza e inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni sottoscritte;
 - l) verificata inadeguatezza degli operatori impegnati relativamente alle mansioni previste dalle rispettive qualifiche professionali;
 - m) persistenti inosservanze delle indicazioni organizzative date dall'Amministrazione;
 - n) mancato reintegro della cauzione nei termini previsti dall'art. 20.2.

Inoltre, *il Comune di Milazzo, capofila del Distretto 27, si avvarrà della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp 318 cp 319 bis cp 319 ter cp 319 quater 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp 353 bis cp*”, facendo proprio il contenuto integrale del Protocollo di Azione Collaborazione e Vigilanza Collaborativa per la Gestione ed Attuazione del “Programma Nazionale Servizi di Cura alla Prima Infanzia e agli Anziani non Autosufficienti” sottoscritto in data 24 aprile 2015 tra l'autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ed il Ministero dell'interno - Autorità di Gestione, al fine di consentire l'espletamento dell'attività di vigilanza collaborativa da parte dell'ANAC.

17.9 – SUBAPPALTO

In applicazione all'art. 105, comma 4, lettera a) del d.lgs. 50/2016, l'Amministrazione ha ritenuto di NON prevedere la possibilità per il gestore di subappaltare attività inerenti la fornitura oggetto del CSA.

E' quindi vietato subappaltare la fornitura assunta sotto la comminatoria dell'immediata risoluzione del contratto e la perdita della cauzione a titolo di risarcimento danni e delle spese causate all'Amministrazione, salvo maggiori danni accertati. Tale previsione trova il suo fondamento sia nella tipologia della fornitura oggetto del presente capitolato sia nei suoi fruitori finali.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

17.10 — CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

Cessione del contratto

È vietata la cessione del contratto a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'art. 106 del D.lgs. 50/2016.

Fermo il divieto di cedere il contratto, non sono considerate cessioni ai fini della presente procedura d'appalto le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto espressamente venga indicato subentrante nel contratto in essere con il Distretto.

Cessione dei crediti derivanti dal contratto: si applica in materia l'art. 106, comma 13, del D.lgs. 50/2016.

17.11 – PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL'ESECUTORE O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 110 del D.lgs. 50/2016, il Comune di Milazzo, capo fila del Distretto, in caso di fallimento dell'appaltatore o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso ovvero procedura d'insolvenza concorsuale o liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 ovvero di recesso ai sensi dell'art. 88, comma 4 ter, del D.Lgs 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento della fornitura. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. Nel caso di raggruppamenti temporanei, si applica l'art. 48, commi 17 e 18, del D.lgs. n. 50/2016.

ART.18

DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

18.1 — TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Comune di Milazzo, capofila del Distretto 27, è titolare del trattamento dei dati e i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.Lgs 196/2003 e del Regolamento (CE) 27.04.2016 n. 2016/679/UE, esclusivamente nell'ambito del presente contratto. L'O.E. con la sottoscrizione del contratto assume il ruolo di Responsabile del trattamento di dati personali e sensibili e si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dal codice per la protezione dei dati personali oltre che alle disposizioni vigenti in materia di tutela della riservatezza. La Ditta si obbliga a trattare i dati di cui entra legittimamente in possesso, per i soli fini dedotti dal contratto e limitatamente al periodo contrattuale, esclusa ogni altra finalità.

18.2 – DOMICILIO

L'affidatario, agli effetti del contratto, dovrà eleggere domicilio legale in uno dei Comuni del Distretto 27.

18.3 – FORO COMPETENTE

Le eventuali controversie insorte tra il Distretto e la Ditta in ordine di interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto, di qualsiasi natura, tecnica, giuridica o amministrativa, non risolubili mediante transazione, saranno devolute in via esclusiva alla competenza del Foro di Barcellona Pozzo di Gotto.

18.4 – NORME DI RINVIO

La presente convenzione è soggetta all'osservanza di tutte le norme e condizioni precedentemente enunciate. Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato d'appalto e dagli atti e documenti da esso richiamati, si farà riferimento alle norme del Codice Civile, alla legislazione in materia di appalti di servizi, con particolare riguardo al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

La Ditta è tenuta al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale.

Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione delle nuove normative di cui al comma precedente.

Per tutto quanto non espressamente citato nel presente capitolato si fa riferimento alle leggi e regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

Il Responsabile Unico del Procedimento

F.to Francesco Otera